

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, PERRI, PREMOLI, ARENA e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1971

Modificazioni all'articolo 97 del codice civile,
relativo ai documenti per la pubblicazione del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dei figli illegittimi è da diversi anni oggetto di importanti provvedimenti tesi a renderne meno penosa la condizione; provvedimenti che hanno inciso sia sull'aspetto sostanziale del problema, sia su quello formale, sulla pubblicità cioè della condizione di figlio illegittimo.

Per quest'ultimo aspetto, fondamentale è stata la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, contenente « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile », la quale ha disposto che sia omessa l'indicazione della paternità e della maternità: a) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; b) in tutti i documenti di riconoscimento.

Sembrava che finalmente si fosse riusciti ad eliminare una delle più atipiche manifestazioni di ostilità, o quantomeno di irraguardosità, che il nostro ordinamento giu-

ridico aveva assunto nei confronti degli illegittimi. Ma ci si è accorti che sussiste ancora un caso in cui i figli illegittimi non possono nascondere la loro dolorosa situazione, e precisamente quando essi si accingono a contrarre matrimonio.

Infatti l'articolo 97 del Codice civile richiede per le pubblicazioni di matrimonio l'esibizione, all'ufficiale di stato civile, dell'atto di nascita di entrambi gli sposi.

Dal momento che per « atto di nascita » è inteso l'atto integrale è evidente che non potrà applicarsi quanto prevede la citata legge n. 1064, del 1955.

Allo scopo, pertanto, di far sì che la ripetuta legge n. 1064 trovi applicazione anche nella sopra indicata circostanza, venendo incontro ai desideri di tanti cittadini, e in accoglimento dei voti ripetutamente espressi sulla stampa ed anche in occasione di pubblici dibattiti si ritiene che per le pubblicazioni di matrimonio sia sufficiente presentare un estratto per riassunto dell'atto di nascita, compilato ai sensi dell'articolo 184 dell'Ordinamento dello stato civile, ap-

provato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.

Detto articolo (che riproduce le norme del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101) stabilisce tra l'altro che « l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni » apportate sull'atto originale, « tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime ». Ne deriva che, ad esempio in caso di riconoscimento di figli naturali o di legittimazione degli stessi per susseguente matrimonio dei genitori, nulla dovrà trapelare, dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita, dell'originaria situazione di illegittimità degli interessati.

Nè potrebbe opporsi che soltanto la copia integrale dell'atto di nascita può fornire la garanzia che non esistano impedimenti al matrimonio, in quanto, come è noto, in caso di impossibilità di presentare l'atto di nascita, lo sposo può supplirvi con un atto

di notorietà, contenente la dichiarazione giurata di cinque testimoni, formato davanti al pretore del luogo ove è nato o risiede.

Inoltre, se esiste qualche impedimento alle nozze, ciò deve anche risultare dalle dichiarazioni rese da chi richiede la pubblicazione di matrimonio, confermate con giuramento davanti all'ufficiale di stato civile dai due testimoni che sono presenti all'atto di richiesta (vedi art. 96 dell'ordinamento dello stato civile). Infine gli eventuali impedimenti possono risultare, come è ovvio, dalle opposizioni al matrimonio previste a tale preciso scopo (artt. 102 e seguenti del Codice civile).

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario modificare l'articolo 97 del Codice civile, nel senso che per la richiesta di pubblicazione di matrimonio sia sufficiente presentare l'estratto per riassunto dell'atto di nascita degli sposi, in luogo dell'atto di nascita per copia integrale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 97 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Chi richiede la pubblicazione del matrimonio deve presentare all'ufficiale di stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia ».